

Codice A1715A

D.D. 6 aprile 2022, n. 295

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "AIMONETTA". Rinnovo della concessione e della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C. Rettifica del valore della superficie aziendale.



ATTO DD 295/A1700A/2022

DEL 06/04/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "AIMONETTA". Rinnovo della concessione e della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C. Rettifica del valore della superficie aziendale.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie.

Vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014”.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1138 del 17.12.2008 con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata “Aimonetta” per una superficie di ha 415,89, ubicata nei Comuni di Carentino, Borgoratto e Frascaro e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Signor Daniele DINOSIO, fino al 31.01.2013.

Vista la determinazione dirigenziale n. 229 del 15.03.2012 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia ed avente una superficie di ha 100,76.

Vista la determinazione dirigenziale n. 25 del 15.01.2013 con la quale, relativamente all'azienda agri-turistico-venatoria “Aimonetta”:

- è stata autorizzata la modifica con ampliamento della superficie pari ad ha 52.50, per una superficie complessiva risultante pari ad ha 468.39;
- sono state rinnovate la concessione e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia ed avente una superficie di ha 100,76, a favore del Signor Daniele DINOSIO, fino al 31.01.2022;.

Vista la determinazione dirigenziale n. 728 del 13.11.2015 con la quale è stato autorizzato un ampliamento di ha 35,466 dell'azienda agri-turistico-venatoria “Aimonetta”, per una superficie complessiva risultante del comprensorio aziendale di ha 503,856.

Viste le determinazioni dirigenziale n. 167 del 23.02.2017 e n. 179 del 28.02.2017 con le quali è stata autorizzata una riduzione territoriale di ha 8,602 nel Comune di Frascaro relativamente all'Azienda Agri-Turistico Venatoria “Aimonetta”, che passava da ha 503,856 ad una superficie complessiva di ha 495,254.

Vista la determinazione dirigenziale n. 553 del 25.06.2021 con la quale è stata autorizzata la ulteriore riduzione territoriale dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria “Aimonetta” ad ha 424.40.26.

Vista l'istanza protocollata il 11.10.2021 al n. 25812/A1709C con la quale la Signor DINOSIO Daniele, concessionario dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria “Aimonetta” avente superficie complessiva pari ad ha 424.40.26 ubicata nei comuni di Carentino, Borgoratto Alessandrino, Frascaro e Gamalero, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, chiede che venga rinnovata la concessione per il periodo massimo consentito dalla normativa regionale vigente e dalle norme statutarie e che inoltre, che venga rinnovata, contemporaneamente e per uguale periodo, la zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

Vista la relazione tecnica redatta dal dott. Lorenzo Bevilacqua, allegata alla suddetta istanza;

Preso atto dell'autocertificazione del Concessionario Signor DINOSIO Daniele allegata all'istanza, nella quale dichiara:

- che il sottoscritto è titolare a seguito di verifica di concessione di azienda di ettari 408.59.30 concessa con determinazione dirigenziale n. 25 del 15.01.2013 con la quale veniva rinnovata fino al 31.01.2022;

- che in seguito a modificazioni territoriali concesse con DD n. 728 del 13.11.2015, n. 179 del 28.02.2017 e n. 533 del 25.06.2021 la superficie calcolata dall'ufficio regionale era di 424.40.26 ettari ma che ad attenta verifica inserendo la superficie occupata dalle infrastrutture per il trasporto e dall'urbanizzato, la superficie TASP ammonta a 408.59.30;

- che il consorzio tra i proprietari dei terreni è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie e automaticamente rinnovato.

Constatato che il valore della superficie aziendale contenuto nella DD n. 533 del 25.06.2021 di ha 424.40.26 risulta viziato da puro errore materiale in quanto comprensivo della superficie urbanizzata e che pertanto il valore della superficie aziendale corretto è di ha 408.59.30.

Verificato che lo Statuto del Consorzio per Azienda Agri-Turistico Venatoria Aimonetta, così come sottoscritto ad Alessandria in data 10.03.2004 , all'art. 1 recita *“Il Consorzio, retto dal presente Statuto, è costituito sino al 31/01/2013 e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per il periodo di nove anni, si considererà automaticamente rinnovato per uguale periodo alla ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata , salvo disdetta, da parte di tanti proprietari, conduttori o possessori consorziati che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del territorio della Azienda Agri-Turistico Venatoria’.*

Attestato quindi che tale consorzio è rinnovato fino al 31.01.2031.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Dato atto che in data 16.03.2022 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”, che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Visto il verbale del 04.04.2022 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AATV “Aimonetta” e della zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C da parte del Concessionario Signor DINOSIO Daniele fino al 31.01.2031 nel rispetto delle disposizioni di cui alle D.D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. e n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii.,.

Vista la D.G.R. del 18.10.2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”.

Vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione

della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Vista la LR 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

- Di rettificare il valore della superficie aziendale in ha 408.59.30.

- Di rinnovare la concessione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "Aimonetta" avente superficie complessiva pari ad ha 408.59.30, ubicata nei comuni di Carentino, Borgoratto Alessandrino, Frascaro e Gamalero, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore del Signor DINOSIO Daniele, fino al 31.01.2031.

- Di rinnovare la zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria "Aimonetta", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, avente una superficie di ha 100.76, fino al 31.01.2031.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'AATV "Aimonetta" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e s.m.i., nella

legge regionale 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. e n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii., nelle determinazioni dirigenziali n. 1138 del 17.12.2008, n. 229 del 15.03.2012, n. 25 del 15.01.2013, n. 728 del 13.11.2015, n. 167 del 23.02.2017, n. 179 del 28.02.2017 e n. 553 del 25.06.2021.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco